

Allegato sub. A) alla deliberazione
C.C. n. 22 del 30.05.2001



COMUNE DI CAPPELLA MAGGIORE

PROVINCIA DI TREVISO

**REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'ESERCIZIO
DI ATTIVITA' E PROFESSIONI
SANITARIE**

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ' E PROFESSIONI SANITARIE

Articolo 1 - Studio professionale per l'esercizio di una professione sanitaria

Ai fini applicativi del presente Regolamento per "studio professionale per l'esercizio di una professione sanitaria", di seguito chiamato "studio", si intende ogni luogo fisico presso il quale viene svolta, anche temporaneamente, una professione sanitaria ai sensi dell'articolo 99 del R.D. 27 luglio 1934 n.1265 T.U.LL.SS. e successive modificazioni, in forma privata, libero-professionale, convenzionata o meno con il Servizio Sanitario Nazionale, compresa l'attività di consulenza presso esercizi diversi dalle strutture sanitarie.

Articolo 2 - Comunicazione di esercizio di una professione sanitaria

Ferma restando la disciplina di cui agli artt 193 e 194 del sopracitato R.D. n. 1265/34 per gli ambulatori e le strutture soggette ad autorizzazione sanitaria, chiunque intenda esercitare nel Comune, a qualsiasi titolo, una professione sanitaria, deve obbligatoriamente darne preventiva comunicazione al Dipartimento di Prevenzione dell'Unità Locale Socio Sanitaria con l'indicazione dello studio presso il quale intende svolgere la propria attività.

Articolo 3 - Requisiti strutturali e igienico-sanitari dei locali destinati all'esercizio di professioni sanitarie

1. Lo studio deve avere destinazione urbanistica compatibile ed essere adibito esclusivamente all'esercizio di attività sanitarie; se ubicato in strutture adibite anche ad altre attività, deve avere un ingresso indipendente ed essere privo di comunicazioni tra le diverse strutture.
2. Tutti i locali dello studio devono essere illuminati ed aerati naturalmente. Nei locali interrati non è consentito l'esercizio di attività sanitarie.
3. Gli studi devono essere in possesso dei requisiti strutturali e tecnologici generali previsti dalle vigenti leggi in materia di protezione e sicurezza, in particolare per quanto riguarda l'eliminazione delle barriere architettoniche.
4. La dotazione minima degli ambienti deve in ogni caso prevedere:
 - sala di attesa con area separata per attività amministrativa;
 - servizi igienici, costituiti da wc e antiwc, distinti per utenti e personale;
 - locale/i, correlati alla tipologia e al volume delle prestazioni, che garantiscano il rispetto della privacy dell'utente, con area separata, ove necessaria, per spogliarsi e che siano attrezzati di lavello con apertura del rubinetto a comando non manuale;
 - area/locale per il deposito di materiale pulito;
 - area/locale per il deposito di materiale sporco e per il deposito temporaneo dei rifiuti sanitari pericolosi.
5. Tutti i locali devono avere pavimenti e pareti ben connessi e facilmente lavabili e disinfettabili; sono vietati tappeti, moquette e quant'altro possa costituire rischio igienico;
6. L'arredamento, in relazione all'esercizio della specifica attività, deve essere di materiale facilmente lavabile e disinfettabile e idoneo alla conservazione dei materiali d'uso e degli strumenti.
7. Resta facoltà del Dipartimento di Prevenzione dell'Unità Locale Socio Sanitaria prescrivere di volta in volta ulteriori più specifici requisiti nelle situazioni che lo richiedono.

Articolo 4 - Violazioni a disposizioni del regolamento

1. Le violazioni alle prescrizioni del presente Regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato o violazione di altre leggi e regolamenti, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 344, comma 2, del R.D. 27.7.1934, n. 1265 e con le modalità di cui alla legge 24.11.1981, n. 689.
2. Ai sensi dell'art. 16 della legge 24.11.1981, n. 689 è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.
3. Il pagamento diretto a titolo di estinzione dell'illecito non esonera il responsabile dalla eliminazione delle cause che lo motivano.

Articolo 5 - Inottemperanza a provvedimenti prescrittivi

1. L'inottemperanza alle ordinanze emesse dal responsabile del servizio del Comune per l'osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento ed in altre norme di legge è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista al precedente articolo 4, comma 1.
2. L'inottemperanza alle ordinanze contingibili ed urgenti emesse dal Sindaco per la tutela della salute pubblica previste dalla normativa vigente, costituisce contravvenzione ed è punita secondo quanto previsto dall'art. 650 del Codice Penale.
3. Nel caso di mancato adempimento di ordinanze contingibili ed urgenti, emesse dal Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale, il Comune può provvedere d'ufficio a spese degli interessati.

Articolo 6 - Norma transitoria

1. Fermo restando l'obbligo di comunicazione di cui all' art. 2, i requisiti minimi previsti all'art. 3 trovano immediata applicazione nel caso di apertura di nuovi studi, ovvero di qualsiasi trasformazione o modificazione di quelli esistenti.
2. Gli studi esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, ancorché non in regola con i requisiti sopra stabiliti, dovranno adeguarsi entro il termine di un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento , ad eccezione del solo requisito dei doppi servizi igienici.